



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, PICCOLE E MEDIE OPERE EDILI e PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI PER 24 MESI (dal 01.01.2025 al 31.12.2026) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI (dal 01.01.2027 al 31.12.2027).

CAPITOLATO D'ONERI ED ELENCO PREZZI

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Accordo quadro con un unico operatore del servizio di manutenzione immobili comunali, piccole e medie opere edili e piccole manutenzioni stradali per 24 mesi (dal 01.01.2025 al 31.12.2026) con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi (dal 01.01.2027 al 31.12.2027).

Formano oggetto del presente tutte le opere ed i lavori di manutenzione periodica ordinaria e straordinaria, le sistemazioni, adeguamento, miglioramento, modifica, che si rendano necessarie sia per la normale manutenzione dei beni immobili, sia per cause imprecisate di qualsiasi genere, sia per la normale e ordinata gestione del patrimonio immobiliare, compresi piccoli interventi di manutenzione stradale; le somministrazioni e tutte le prestazioni occorrenti a dare il servizio compiuto in ogni sua parte ed eseguito a regola d'arte e secondo le disposizioni impartite dal Servizio Manutenzioni dell'Ente Committente.

Il servizio deve svolgersi nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministeriale n 256 del 23 giugno 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

Nei beni immobili interessati dal presente appalto sono compresi tutti gli interventi che potrebbero essere necessari sul territorio, in qualsiasi localizzazione, sia su edifici di proprietà comunale che su strade di competenza comunale.

Le categorie delle opere da eseguire del presente appalto sono le seguenti:

CATEGORIA PRINCIPALE: OPERE MEDIE E PICCOLE MANUTENZIONI EDILI e OPERE PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI.

NOTA BENE: Si rileva che il territorio sul quale verrà svolto il servizio in oggetto presenta specificità e peculiarità che devono essere attentamente valutate dagli operatori economici.

Il territorio comunale di Monte Isola copre l'omonima isola lacustre sita nelle acque del lago d'Iseo, raggiungibile dalle sponde del lago solo mediante battello o chiatte a pagamento a carico della ditta appaltatrice.

La circolazione di automezzi sull'isola è fortemente limitata e assoggettata a specifiche e motivate autorizzazioni onerose; per la circolazione di persone da una frazione all'altra dell'isola è possibile fruire del servizio di trasporto pubblico o vi è la possibilità di richiedere specifica e motivata autorizzazione onerosa per circolare con ciclomotori di proprietà.

Sarà data all'appaltatore la possibilità di parcheggiare e mantenere a disposizione sul territorio comunale un automezzo di piccole dimensioni, esclusivamente per le finalità di espletamento del servizio oggetto d'appalto. Nel caso in cui l'appaltatore non intenda usufruire di tale facoltà offerta, il Comune provvederà ad autorizzare senza titolo oneroso l'appaltatore alla circolazione sul territorio comunale, ma i costi di trasporto dalla terraferma mediante chiatte saranno a carico dell'appaltatore stesso.

Art. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto comprende tutte le opere ed i lavori di manutenzione periodica ordinaria e straordinaria, le sistemazioni, adeguamento, miglioramento, modifica, che si rendano necessarie sia per la normale manutenzione dei beni immobili, sia per cause imprecisate di qualsiasi genere, sia per la normale e ordinata gestione del patrimonio immobiliare, compresi piccoli interventi di manutenzione stradale; le somministrazioni e tutte le prestazioni occorrenti a dare il servizio compiuto in ogni sua parte ed eseguito a regola d'arte e secondo le disposizioni impartite dal Servizio Manutenzioni dell'Ente Committente secondo quanto dettagliato nel Capitolato d'Oneri.

Il servizio deve svolgersi nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministeriale n 256 del 23 giugno 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione; vedi link <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>.

Art. 3 DURATA ED IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà durata di 24 mesi (dal 01.01.2025 al 31.12.2026) con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi (dal 01.01.2027 al 31.12.2027).

Tale periodo si presume sufficiente ad esaurire la previsione di spesa del servizio.

L'Accordo Quadro cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo a base di gara. Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo delle prestazioni che verranno ordinate frazionatamente attraverso i contratti attuativi/Ordini di Lavoro dell'Accordo Quadro.

N.B.: La stazione appaltante non è obbligata a ordinare le prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.

Il servizio oggetto del presente capitolato viene affidato con la formula del "contratto aperto" e pertanto l'indicazione dell'importo contrattuale è puramente indicativa poiché non implica la definizione a priori del quantum della prestazione, che sarà invece determinata in base al numero ed all'importo degli interventi realmente effettuati, in rapporto alle concrete esigenze o necessità dell'Amministrazione, nel periodo di vigenza contrattuale.

L'importo massimo stimato per il biennio iniziale (24 mesi) ammonta a complessivi € 73.770,49 Iva esclusa di cui € 11.065,57 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e comprende sia interventi di manutenzione programmata, ordinaria e reperibilità sia interventi di manutenzione straordinaria di limitata entità, da eseguirsi su richiesta sulla base dei prezzi contrattuali desumibili dal "prezzario per l'esecuzione di Opere Pubbliche e Manutenzioni della Regione Lombardia - edizione 2024".

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 40.573,77 non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41 comma 14 d.lgs. 36/2023; calcolati in riferimento alla incidenza media percentuale desunta dall'analisi dai prezzi unitari considerati più pertinenti presenti nel **Prezzario Regionale della Lombardia 2024 - approvato con DGR N° XII/1979 del 04.03.2024** e riferiti a opere compiute per piccole manutenzioni.

Il calcolo percentuale è da non ritenersi definitivo ed esaustivo riferendosi ad un servizio di manutenzione i cui interventi non sono allo stato attuale preventivabili.

L'importo complessivo massimo dell'appalto, comprensivo del biennio iniziale e dell'eventuale opzione di 12 mesi, ammonta a complessivi € 110.655,74 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa), come meglio dettagliato nella tabella che segue:

periodo di riferimento	Importo stimato soggetto a ribasso	costi M.O. non soggetti a ribasso	OOS non soggetti a ribasso	Importo IVA ESCLUSA	IVA 22%	Importo IVA INCLUSO
01/01/2025-31/12/2025	11.065,57 €	20.286,89 €	5.532,79 €	36.885,25 €	8.114,75 €	45.000,00 €
01/01/2026-31/12/2026	11.065,57 €	20.286,89 €	5.532,79 €	36.885,25 €	8.114,75 €	45.000,00 €
Totale biennio iniziale	22.131,15 €	40.573,77 €	11.065,57 €	73.770,49 €	16.229,51 €	90.000,00 €
01/01/2027-31/12/2027	11.065,57 €	20.286,89 €	5.532,79 €	36.885,25 €	8.114,75 €	45.000,00 €
Totale anno opzionabile	11.065,57 €	20.286,89 €	5.532,79 €	36.885,25 €	8.114,75 €	45.000,00 €
Totale a base d'appalto	33.196,72 €	60.860,66 €	16.598,36 €	110.655,74 €	24.344,26 €	135.000,00 €



Destinazione Italiana Vincente
Edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d'opera, trasporto e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d'arte.

Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo delle prestazioni che potranno essere ordinate.

La contabilizzazione sarà **a misura**, applicando lo sconto offerto ai prezzi unitari del prezzario di riferimento: **ultima versione aggiornata del Prezzario Regionale della Lombardia 2024 Prezzario Regionale della Lombardia 2024 della Lombardia approvato con DGR N° XII/1979 del 04.03.2024, con riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo alle voci: 2C OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI-2U.04 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI-MA.00.005-MANO D'OPERA**; in subordine, per voci non presenti nel prezzario regionale, si farà riferimento al Prezzario delle opere Edili della Provincia di Brescia- Opere da **COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI**; solo qualora si tratti di voci non riscontrabili nei prezzari, si farà riferimento ai prezzi di listino dell'operatore economico).

Il contratto è stipulato "**a misura**" pertanto si procederà all'applicazione alle quantità (effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite) dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale depurati del ribasso contrattuale offerto dall'affidatario;

Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo delle prestazioni che verranno ordinate frazionatamente attraverso i contratti attuativi/Ordini di Lavoro dell'Accordo Quadro. La stazione appaltante non è obbligata a ordinare le prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.

Trattandosi di servizio la cui spesa non è predeterminabile, l'importo dell'appalto, determinato preventivamente, non vincola l'Amministrazione Comunale che richiederà gli interventi effettivamente necessari.

Se al termine della durata dell'appalto non saranno state effettuate prestazioni fino al raggiungimento dell'importo suddetto, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa sulla somma residua.

La data di stipula dell'Accordo Quadro con l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima **24 mesi (VENTIQUATTRO) ovvero DUE anni dalla data dell'affidamento dell'Accordo, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.**

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare i singoli contratti attuativi e debbano essere eseguite le prestazioni.

L'Accordo Quadro cesserà di avere efficacia all'esaurimento dell'importo a base d'asta, pertanto potrà concludersi anche anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, fermo restando l'obbligo per l'affidatario di ultimare le attività già iniziate tramite O.D.L. e/o Contratti attuativi.

L'Affidatario non potrà accampare diritti di sorta nel caso che l'importo complessivo del contratto non sia stato interamente contabilizzato o lo sia stato prima della scadenza dei termini contrattuali teorici e ciò sia nel periodo iniziale che in quello rinnovato.

ART. 4 - ORDINI DI LAVORO/CONTRATTI ATTUATIVI E NORMATIVA APPLICABILE

La stazione appaltante consegnerà il servizio frazionatamente, mediante Ordini di Lavoro (O.D.L.) che saranno consegnati al bisogno. Ogni O.D.L. varrà quale verbale di consegna frazionata. L'Accordo Quadro è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella normativa

vigente all'atto di stipula dell'accordo medesimo, o che nel corso dell'accordo dovessero entrare in vigore. L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato, è regolato:

- dal Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n.145 del 19 aprile 2000 ss. mm.;
- dal D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice");
- per le parti non abrogate e fino al termine di validità delle stesse, dal D.P.R. 207/2010;
- dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";

E' regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Affidatario, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente **impegnandosi all'osservanza delle stesse.**

ART. 5 - MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E TEMPISTICHE

Le manutenzioni dovranno essere svolte dalla ditta aggiudicataria con l'organizzazione propria di mezzi e persone ed in modo tale da assicurare regolarità nell'adempimento contrattuale.

Le prestazioni devono essere svolte esclusivamente su richiesta telefonica o scritta da parte del RUP o da personale appositamente indicato dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'Affidatario dovrà garantire la tempestività degli interventi, in particolar modo in caso di interventi richiesti a scongiurare eventuali situazioni di pericolo, o che siano causa di interruzione dei servizi ritenuti essenziali.

In caso intervento richiesto per danno, in sede di sopralluogo verrà classificata la gravità dell'intervento e, di conseguenza, il livello di programmazione.

I tempi massimi d'intervento previsti per i diversi livelli di urgenza sono di seguito definiti:

CLASSIFICAZIONE DELL'INTERVENTO	TEMPO DI INIZIO ESECUZIONE
Indifferibile - OPERE URGENTI	ENTRO 2 ORE DALLA CHIAMATA si tratta, a puro titolo d'esempio, della messa in sicurezza di danni che: - rappresentano un pericolo per l'incolumità di persone; - possono causare danni all'immobile, alle strutture, agli arredi o agli oggetti mobili ivi contenuti; - causano l'interruzione di viabilità indispensabile per l'accesso dei mezzi di soccorso e del servizio pubblico dei trasporti
Programmabile a breve termine – OPERE GESTIBILI	ENTRO 24 ORE DALLA CHIAMATA si cita, a puro titolo d'esempio: la necessità di ripristinare parti edili o stradali che compromettano la regolare fruizione dell'immobile o della strada e possono costituire rischio per le persone.
Programmabile a medio termine - OPERE PROGRAMMABILI	ENTRO 5 GIORNI DALLA CHIAMATA si cita, a puro titolo d'esempio la necessità di ripristinare danni che limitano la normale fruizione dell'immobile o della strada.
Programmabile a lungo termine OPERE COMPLESSE –	Oltre i 5 giorni solari dalla CHIAMATA si definiscono, a puro titolo d'esempio, interventi "complessi", la tipologia di lavori concordata con concordata con la stazione appaltante previo preventivo e consistente in una ristrutturazione articolata con azioni di varia natura nell'ambito delle categorie specificate nel presente Capitolato

Gli interventi successivi al sopralluogo, di carattere manutentivo, sostitutivo o di ripristino in qualsiasi forma devono essere risolutivi e definitivi: solo qualora non sia possibile il ripristino o la riparazione immediata si può procedere a disporre soluzioni temporanee.

Le richieste d'intervento da parte della stazione appaltante potranno essere richieste via e-mail, oppure telefono. Tali recapiti dovranno essere indicati dall'affidatario;



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

Qualora l'intervento non ricada nelle soprascritte casistiche "Indifferibili-Urgenze" e "Interventi Gestibili", l'appaltatore è tenuto ad intervenire solo previa PRESENTAZIONE E ACCETTAZIONE DI PREVENTIVO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.

L'appaltatore è tenuto, successivamente all'intervento, a consegnare alla stazione appaltante il report relativo ad ogni singolo intervento effettuato. Il rapporto dovrà contenere la data di esecuzione dell'intervento, l'immobile interessato dall'intervento, la descrizione dell'intervento e le quantificazioni di materiali e manodopera impiegata, suddivise per singole voci di costo, dando conto del relativo costo da Prezziario e del costo scontato come da offerta in fase di gara.

Gli interventi di mero sopralluogo finalizzati all'intervento devono intendersi inclusi nella contabilizzazione dell'opera oggetto di intervento.

Non è previsto alcun compenso per il diritto di chiamata né rimborso costi di carburante per il raggiungimento del territorio.

Il report dovrà essere trasmesso alla stazione appaltante entro 5 giorni lavorativi dalla data di ultimazione dei lavori relativi al singolo intervento.

Il Responsabile del Settore Tecnico riceve la contabilizzazione degli interventi indicati nell'ordine di lavoro, come indicato nell'art. 5 si riserva di controllare e verificare la contabilità apportando le variazioni che si rendessero necessarie e dandone comunicazione all'appaltatore.

ART. 6 – PENALI

In caso di **inadempienze, irregolarità, mancata osservanza** di quanto stabilito nel presente capitolato, la Ditta Appaltatrice sarà tenuta al pagamento di una penale pari a **euro 100,00 per ogni infrazione rilevata** (si citano, a puro titolo d'esempio: la mancata presentazione del preventivo previsto e/o del report di cui al precedente art. 5).

Inoltre:

- **per ogni ora di ritardo** rispetto alle tempistiche previste all'art. 5 per interventi classificati come *Indifferibili-urgenze* e *Interventi gestibili* verrà imputata una penale di **€ 100/ora**.
- **per ogni giorno di ritardo** rispetto alle tempistiche previste all'art. 5 per interventi classificati come *Interventi programmabili* e *Interventi complessi* verrà imputata una penale di **€ 100/giorno**.

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta della violazione alla Ditta Appaltatrice ed in assenza di giustificazioni ritenute idonee, da formularsi entro il termine di cinque giorni.

Il pagamento delle penali avverrà mediante ritenuta dell'importo dovuto, sul primo pagamento utile del corrispettivo.

Il pagamento durante il corso del contratto di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, comporterà la risoluzione di diritto del medesimo per inadempimento.

Le penali non saranno dovute quando le infrazioni accertate risulteranno inequivocabilmente imputabili a causa di forza maggiore o ad eventi eccezionali non imputabili al contraente.

ART. 7 – DIVIETO DI ECCEZIONI DILATORIE

La Ditta Appaltatrice non può ritardare o sospendere di adempiere ai suoi obblighi contrattuali eccedendo il ritardo nei pagamenti del corrispettivo o fatti non imputabili alla forza maggiore o all'inerzia del Comune.

ART. 8 – PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati di norma e preferibilmente con fatture emesse **bimestralmente**.

Gli importi contabilizzati verranno liquidati **a seguito di approvazione congiunta della contabilità** al netto del ribasso percentuale proposto in sede di offerta.

Gli oneri per la sicurezza verranno contabilizzati sull'ultima fattura annuale.

L'appaltatore ai sensi della Legge n. 317/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari in appalti pubblici dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali aperti presso banche o Poste Italiane dedicati alle commesse pubbliche.

Il pagamento dovrà avvenire con documento ai sensi del D.M. 53/2013 (Fatturazione Elettronica).

I pagamenti verranno effettuati entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, dopo verifica di Regolarità del DURC.

L'impresa per i 30 gg. successivi alla scadenza dei pagamenti non può vantare alcuna richiesta di interessi legali sulle fatture da liquidare.

Alla liquidazione delle fatture si provvederà previa verifica della regolarità della fornitura e del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario su C/C dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n. 136/2010 causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Nella fattura devono essere riportati gli estremi dell'ordine di lavoro e gli importi relativi alle opere eseguite, oltre alla specifica delle opere eseguite e agli estremi fiscali per l'accredito, e inoltre dovrà essere indicato il **Codice Identificativo di Gara**.

ART. 9 - DIFFIDA AD ADEMPIERE

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte, il Responsabile Unico del Progetto provvederà ad inviare formale diffida a mezzo di comunicazione inoltrata per posta elettronica certificata, invitando l'aggiudicatario, entro il termine che verrà fissato caso per caso, ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, precisando in tale comunicazione la gravità degli inadempimenti e l'entità delle sanzioni da applicare.

Qualora l'aggiudicatario non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ovvero non faccia pervenire al Responsabile Unico del Progetto le proprie controdeduzioni o non risponda alle contestazioni nel termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione succitata, quest'ultimo potrà procedere all'immediato incameramento della cauzione definitiva ed all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni non correttamente eseguite, con spese a carico dell'affidatario inadempiente.

L'invio di due diffide, non ritirate a seguito di controdeduzioni, nel corso dell'esecuzione dell'affidamento costituirà titolo per la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 10 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni anche nei seguenti casi:

- a) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- c) nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico dell'Impresa;
- d) in caso di impiego da parte della Ditta di personale non dipendente, ovvero in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori.

Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, la Stazione appaltante potrà risolvere in tutto o in parte il contratto nei seguenti casi:

- a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali, previsti nel presente capitolato comprensivo, non eliminate a seguito di due diffide formali da parte del Responsabile del Procedimento;
- b) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, sicurezza, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto;
- c) a seguito dell'acquisizione consecutiva del DURC non regolare nonostante la richiesta di regolarizzazione;
- d) quando le penali anche diverse sommate raggiungono il 10%;
- e) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C.;



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

f) ai sensi dell'art. 122 del D.lgs n.36/2023;

Restano fatte salve disposizioni previste dal Codice Civile.

La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio ad altra Ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 11 – CAUZIONI E POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 all'Appaltatore è stata richiesta **garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**, nonché **polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.)** nell'esecuzione del servizio, come specificato nei commi a seguire.

L'Appaltatore è provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di **polizza assicurativa RCT/O** contro i rischi derivanti dalla responsabilità per l'attività svolta dalle persone fisiche che operano per conto della stessa, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

Le suddette coperture dovranno prevedere un massimale non inferiore a € 500.000,00.

L'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza responsabilità civile, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica.

Copia della polizza dovrà essere consegnata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto di servizio.

L'Appaltatore dovrà farsi carico di assicurare "contro furto e incendio" gli automezzi consegnati per tutto il periodo di permanenza nell'officina per un valore pari almeno al valore dei mezzi.

L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, oltre la decadenza dall'aggiudicazione, fa sorgere a favore del Comune di Monte Isola il diritto di affidare il servizio ad altra ditta. Sono a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute e il risarcimento del danno.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve, ai sensi dell'art. 9) del Capitolato d'Oneri:

a) prevede una somma assicurata non inferiore a:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: IMPORTO DEI LAVORI pari ad € 50.000,00

partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 €

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

L'Affidatario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono occorrere a persone o cose, che derivassero dall'esecuzione del contratto, rimanendo il Comune di Monte Isola sollevato e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a contravvenzioni alle vigenti norme di legge e regolamenti in materia delle prestazioni in oggetto.

Tali garanzie prestate dall'appaltatore, copriranno senza riserva alcuna anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici o subfornitrici.

Il Comune di Monte Isola resterà comunque estraneo ad ogni rapporto intercorrente tra l'impresa e la Compagnia di Assicurazione, in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative

adeguate, non solleverà in alcun modo l'impresa dalle sue responsabilità, per eventuali danni a cose e a persone in relazione all'esecuzione dei lavori.

ART. 12 – STIPULA CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla vigente normativa, nonché alla dimostrazione della sua regolarità agli effetti contributivi e versamenti di cui alla L. 25.1.1994, n. 82 e s.m.i., e di quant'altro richiesto dal presente capitolato. Il contratto di accordo quadro successivamente stipulato assumerà la forma di cui all'art. dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Le spese per la registrazione sono a carico dell'aggiudicatario.

Il servizio potrà essere avviato in pendenza di contratto.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie non risolte direttamente tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, sarà competente il Foro di Brescia.

ART. 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del codice della privacy si informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all'espletamento di quanto in oggetto ed avverrà presso il Comune di Monte Isola con l'utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per il proseguimento di dette finalità. I dati potranno essere comunicati ad altri servizi dell'Ente o ad altri enti per l'utilizzo in base alla normativa vigente.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monte Isola nella persona del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Arch. Alessandra Pizzamiglio.

L'Ufficio Tecnico Comunale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione in merito alla presente al n. tel. 030.9825226 int. 3.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa espresso richiamo alle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Arch. Alessandra Pizzamiglio

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

ELENCO PREZZI BASE DI GARA

L'offerta economica dovrà essere presentata mediante RIBASSO PERCENTUALE UNICO sui prezzi riferiti in ordine prioritario come di seguito indicato:

- Prezziario Regionale della Lombardia 2024 Prezziario Regionale della Lombardia 2024 della Lombardia approvato con DGR N° XII/1979 del 04.03.2024, con riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo alle voci: 2C OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI-2U.04 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI-MA.00.005-MANO D'OPERA; in subordine;
- Prezziario delle opere Edili della Provincia di Brescia- Opere da COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI;
- solo qualora si tratti di voci non riscontrabili nei prezziari, si farà riferimento ai prezzi di listino dell'operatore economico.

